

Split payment – TAR Lazio sollecitato sulla legittimità della normativa

14 Giugno 2015

Il TAR del Lazio riconosce la necessità di tutelare le imprese per i danni conseguenti all'introduzione dello *split payment*.

Tuttavia, per evitare gli effetti negativi sulle entrate tributarie, il giudice amministrativo rinvia la trattazione sulla legittimità dello *split payment* ad una successiva udienza fissata, in via anticipata, al prossimo 18 novembre 2015.

Questo, in sintesi, il contenuto dell'**Ordinanza del 20 maggio 2015 pronunciata dal TAR Lazio** che, su ricorso promosso da un Consorzio stabile contro il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate, è stato chiamato a pronunciarsi sull'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti attuativi del meccanismo della "*scissione dei pagamenti*" (cd. *split payment*, di cui all'art.17-ter del DPR 633/1972).

Sul punto, il giudice amministrativo, pur non potendo in questa fase sospendere l'efficacia delle norme attuative (DM 23 gennaio 2015), in virtù delle evidenti conseguenze sul sistema di versamento dell'IVA che ciò genererebbe, ha tuttavia sottolineato la necessità di un approfondimento della questione, rinviando la trattazione del merito ad una specifica udienza.

Al di là del caso specifico, le conclusioni dell'Ordinanza assumono rilevanza generale, laddove riconoscono l'opportunità di esaminare nel dettaglio il merito della questione, a tutela delle esigenze del Consorzio ricorrente.

In attesa delle decisioni dei competenti Organi comunitari in merito all'autorizzazione all'introduzione dello *split payment* in Italia, come strumento di deroga al meccanismo di liquidazione dell'IVA, anche il TAR riconosce la fondatezza delle istanze delle imprese, che si trovano a subire notevoli danni in conseguenza dei ritardi nei rimborsi dei crediti IVA generati dall'applicazione della "*scissione dei pagamenti*".

La denuncia presentata dall'ANCE presso la Commissione Europea ha quindi evidenziato le criticità della normativa introdotta dal 1° gennaio 2015 che, sia la Commissione, che gli Organi di giurisdizione italiana dovranno attentamente valutare nell'ambito delle proprie funzioni, rispettivamente, di autorizzazione e di pronuncia sull'annullamento della disciplina.

20903-Ordinanza del 20-5-15 pronunciata dal TAR Lazio.pdf [Apri](#)